

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2015.

Attuazione dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'intesa in Conferenza Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 – Anno 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto in particolare, l'art. 16, comma 2, che prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate (attuale Fondo per lo sviluppo e la coesione), ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti per i medesimi anni in termini di rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Vista l'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 con cui, tra l'altro, è stato definito, per l'anno 2015, il riparto del concorso finanziario delle regioni a Statuto ordinario in termini di riduzioni delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni medesime, ai sensi del citato art. 16, comma 2, per 1.050 milioni di euro sulla base della tabella trasmessa dalle regioni, prevedendo la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Considerata la necessità di predisporre un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, ai sensi del ripetuto art. 16, comma 2, disponga il riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2015 e che individui le risorse loro spettanti da assoggettare a riduzione per il medesimo anno, come stabilito nella citata intesa in Conferenza Stato – Regioni;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2015;

Decreta:

Articolo unico

Determinazione del concorso finanziario di ciascuna regione per l'anno 2015 e individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione

1. Per l'anno 2015, il concorso finanziario di ciascuna regione a statuto ordinario in termini di riduzioni delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni medesime, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per un ammontare complessivamente pari a 1.050 milioni di euro, è determinato sulla base degli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto.

2. Per l'anno 2015, sono ridotte, per un ammontare complessivamente pari a 1.050 milioni di euro, le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. Le regioni che non abbiano sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione per 1.050 milioni di euro indicano entro il 30 giugno 2015 ulteriori risorse da ridurre. Qualora le regioni non provvedano entro tale termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1334




Tabella 1

**Riduzioni di risorse erariali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012
per l'anno 2015 a carico del fondo per lo sviluppo e la coesione
(dati in euro)**

REGIONI	DL 95/2012
ABRUZZO	30.660.000,00
BASILICATA	20.580.000,00
CALABRIA	50.925.000,00
CAMPANIA	117.810.000,00
EMILIA R.	87.150.000,00
LAZIO	133.980.000,00
LIGURIA	32.550.000,00
LOMBARDIA	186.060.000,00
MARCHE	32.760.000,00
MOLISE	10.710.000,00
PIEMONTE	91.665.000,00
PUGLIA	84.630.000,00
TOSCANA	78.435.000,00
UMBRIA	22.680.000,00
VENETO	69.405.000,00
TOTALE	1.050.000.000,00

15A03675

DECRETO 11 maggio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni

di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o,

